

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 1990

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente MORA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1695), d'iniziativa del senatore Mora e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag 4, 5, 6

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Pag 6
MARGHERITI (PCI) 5

«Disciplina della riproduzione animale»
(2292)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 4
MICOLINI (DC), relatore alla Commissione .. 2

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina della riproduzione animale» (2292)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della riproduzione animale».

Prego il senatore Micolini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame appare di importanza fondamentale in funzione del miglioramento del complesso della produzione zootecnica. Tale miglioramento, come viene esattamente specificato nella relazione, non può prescindere dalla selezione dei riproduttori, avendo come obiettivo primario l'evoluzione del patrimonio zootecnico in vista non tanto dell'aumento lineare della produzione (che anzi talvolta è sottoposta a contingentamenti dalla normativa comunitaria) ma piuttosto del raggiungimento di migliori prestazioni sotto il profilo tecnico-economico.

Per il raggiungimento di tale risultato il disegno di legge n. 2292 merita apprezzamento innanzitutto in quanto costituisce un intervento legislativo organico, volto a conferire sistematicità ed ordine alla normativa in materia di selezione e riproduzione.

L'attuale stato della disciplina, risalente a una molteplicità di fonti, primarie e secondarie, è caratterizzato infatti da una forte disorganicità che genera dubbi ed incertezze fra gli operatori del settore e fra gli stessi organi dello Stato, cui sono attribuite competenze istituzionali, operative e di vigilanza.

L'altro pregio per cui si segnala l'iniziativa al nostro esame consiste nella chiarezza delle definizioni e dell'attenzione che si è prestata al recepimento delle ultime novità scientifiche nel campo della fecondazione artificiale. È ad esempio il caso dello svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori (articolo 2, lettera *d*) e della previsione del trapianto embrionale (articolo 5, comma 6) non previsti dalla normativa vigente.

Il disegno di legge recepisce inoltre i contenuti di molte direttive CEE in materia di riproduzione animale, di istituzione di libri genealogici, eccetera, rispetto alle quali è scaduto il 31 dicembre 1989 il termine per il recepimento stesso: la sollecita approvazione di questo testo è quindi condizione necessaria per evitare un grave inadempimento degli obblighi comunitari incombenti all'Italia.

Passando ad un breve esame delle disposizioni più importanti, si richiama innanzitutto l'attenzione sull'articolo 1, che qualifica la legge come provvedimento di individuazione dei principi fondamentali in

materia di riproduzione animale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in quanto si tratta di materia sotto taluni profili rientrante nella competenza legislativa delle Regioni, problema che ci coinvolge sempre molto e che ci impone chiarezza.

In particolare è il caso del miglioramento del patrimonio zootecnico con riferimento appunto alla riproduzione e alla gestione dei centri di fecondazione artificiale, secondo il disposto dell'articolo 66, secondo comma, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, e al mantenimento degli stalloni di pregio, all'ordinamento del servizio di monta equina, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Il testo appare rispettoso degli ordinamenti vigenti in materia di ripartizione delle attribuzioni fra Stato e Regioni, prevedendo inoltre la disciplina attinente alle funzioni mantenute nelle attribuzioni statali (articolo 71 del ricordato decreto n. 616: ordinamento e tenuta dei libri genealogici, controlli funzionali di livello nazionale) ed a quelle delegate alle Regioni (articolo 77, primo comma, lettera *c*) relative ai controlli funzionali sulle organizzazioni a livello regionale. Mentre dunque si ha la necessità in assoluto di conservare l'omogeneità della guida nazionale per l'intero settore, le Regioni svolgono una funzione di controllo

L'articolo 3 prevede l'istituzione dei libri genealogici e l'affidamento della loro tenuta ad associazioni nazionali di allevatori, in particolare all'ENCI (Ente nazionale cavallo italiano), all'AIA (Associazione italiana allevatori) e all'UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine).

Di particolare rilievo l'articolo 5, norma che costituisce il fulcro della organica, nuova disciplina in materia di riproduzione animale: la definizione delle condizioni che debbono soddisfare i riproduttori ed il complesso delle disposizioni contenute nel suddetto articolo costituiscono un punto qualificante della legge, che detta regole molto precise per l'utilizzazione dei prodotti della selezione. L'esplicitazione e la generalizzazione dell'obbligo di uso dei riproduttori iscritti nei libri o registri, per la monta naturale, o, in alternativa, dell'inseminazione artificiale, costituisce l'elemento indispensabile per realizzare, attraverso la selezione, il miglioramento di tutto il patrimonio zootecnico. In tal modo si obbligano infatti tutti gli allevatori ad utilizzare riproduttori selezionati, ed il risultato della estensione di tale metodo sarà inevitabilmente la crescita generalizzata del livello qualitativo di tutte le specie considerate (bovini, bufalini, suini, equini).

Un'eccezione è opportunamente prevista per le specie ovina e caprina, dove non è possibile l'introduzione pura e semplice dell'obbligo dell'uso dei riproduttori iscritti, poichè questi sono di numero molto limitato e nella specie non è praticabile l'inseminazione artificiale. L'obbligo è stato pertanto limitato agli allevamenti iscritti (articolo 5, lettera *a*) in fine).

Nel rispetto delle competenze regionali è stata inoltre prevista la possibilità per le Regioni e province autonome di derogare in taluni casi all'obbligo di utilizzazione dei riproduttori iscritti (bufalini, cavalli e asini stalloni, eccetera: articolo 5, comma 2).

L'articolo 9 stabilisce le sanzioni amministrative, diversamente graduate, per i contravventori agli obblighi imposti dal citato articolo 5.

Ritengo infine opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione un emendamento integrativo che intende ovviare ad una situazione di grave disagio creatasi sulla base della normativa precedente, consentendo agli allevatori, convenientemente abilitati sulla base di corsi e adeguatamente collegati con centri di produzione, di praticare l'inseminazione artificiale. Come del resto avviene in tutta Europa, infatti, anche in Italia una legge consente ai «laici», a chi cioè ha seguito dei corsi specializzati, di praticare l'inseminazione artificiale veterinaria. Una recente sentenza pone però questi «laici» nelle condizioni di poter effettuare le inseminazioni solo ed esclusivamente nei centri di fecondazione e di reperimento del seme. Con questa normativa - che poi vi spiegherò anche in relazione ad un emendamento - si vuole solo attuare quello che in pratica in molte Regioni è stato già fatto e che in altre si sta affermando, proprio per l'applicazione letterale della legge che ha fatto perdere di vista gli obiettivi che si volevano perseguire.

Tenute presenti le valutazioni che precedono, si invita la Commissione ad un approfondito e sollecito esame del testo del disegno di legge n. 2292, in considerazione anche dell'approvazione dell'emendamento preannunciato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Micolini per la sua esposizione e, com'è consuetudine di questa Commissione, propongo di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, per consentire un approfondito studio della materia.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1695), di iniziativa del senatore Mora e di altri senatori

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo», di iniziativa dei senatori Mora, Micolini e Vercesi.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La relazione è stata già svolta nella precedente fase: pertanto, diamo per acquisita la trattazione già svolta precedentemente al mutamento di sede. Come relatore, ritengo di dover ricordare che si tratta dell'integrazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che reca una modifica alla classificazione delle specie di tartufi destinati al consumo. Autorevoli scienziati hanno espresso il loro parere positivo; inoltre, la modifica non ha altro fine che riconoscere una sottospecie del *Tuber aestivum* già riconosciuto: ossia la varietà detta *uncinatum*, che si trova in proporzioni assai elevate nella provincia di Parma ed in particolar modo nella Val Baganza.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERITI. Signor Presidente, ricordo di avere esaminato la questione al momento della discussione in sede referente e di aver confrontato la normativa con la legge che abbiamo approvato nella passata legislatura e che oggi è in vigore.

Allora discutemmo a lungo sulla necessità di fare riferimento soltanto ai nomi scientifici per quanto riguarda le varie specie di tartufi, perchè tutti i tartufi nella loro singola specie sono identici: che si raccolgano ad Acqualagna o in Toscana, a Norcia, vicino Siena o in provincia di Parma. Scieghiemmo allora il criterio del nome scientifico, escludendo dalla classificazione il riferimento alle località della raccolta, soltanto con la possibilità di una specificazione aggiuntiva nella tabella. Ciò ha prodotto comunque qualche problema, nel corso dell'applicazione della legge; infatti, essendosi il settore sviluppato ed avendo la denominazione reso anche sul piano economico, sempre nuove aree di raccolta hanno chiesto che il loro tartufo venisse denominato sulla base della zona nella quale viene raccolto, con una confusione abbastanza evidente.

Nella fase attuale i raccoglitori delle zone che non sono citate nella legge ma dove ugualmente si raccolgono i tartufi, di fatto, se vogliono vendere il loro prodotto ad un prezzo abbastanza consistente, sono costretti a rivolgersi ad acquirenti delle zone denominate, perchè solo questi sono in condizione di rivenderli con la denominazione al consumatore o al gestore di un ristorante. Quindi si riduce una parte del profitto per i raccoglitori per spostarlo su coloro che li acquistano da loro e poi li rivendono.

Questi problemi devono essere esaminati attentamente. Allo stato attuale, avendo previsto una denominazione in tabella di un certo tipo, mi sento di dover dire che o togliamo anche le altre specificazioni oppure aggiungiamo quelle che mancano. E siccome non possiamo togliere quelle esistenti, perchè non esiste una proposta in questa direzione, accetto il disegno di legge pur nella prospettiva di rivalutare l'intera materia. Credo comunque utile far ricorso solo al nome scientifico di questi tuberi perchè poi si possono aggiungere il luogo di raccolta o altre specificazioni senza bisogno di una legge *ad hoc*, purchè si rimanga nell'ambito del tipo di tubero che realmente viene commercializzato.

Quindi esprimo il mio assenso al disegno di legge in esame, con l'impegno di presentare una proposta che corregga in questo senso la normativa a suo tempo approvata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Voglio brevissimamente rispondere al senatore Margheriti. Certamente ci sarà anche il tempo di una riflessione ulteriore; però, per quanto riguarda lo specifico problema che stiamo esaminando, il senso della modifica che noi introduciamo è di dare autonomia al *Tuber uncinatum*, da non considerare più come una varietà del *Tuber aestivum*, bensì come una specie che ha dignità e possibilità di essere denominata autonomamente.

Restano i problemi di cui parlava il senatore Margheriti, sui quali ritorneremo. È chiaro che, nell'auspicato avvio del processo di delegificazione cui il Senato deve dare il proprio contributo, provvedimenti di questo genere potranno essere presi anche con atti amministrativi e non più legislativi. Per ora, tuttavia, invito i colleghi ad approvare il disegno di legge in esame.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, voglio fare una sola breve considerazione. Credo di aver colto l'esigenza sottolineata dal senatore Margheriti, che però è riconducibile ad un discorso più organico attorno alla tartuficoltura. In questo senso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato un progetto di ricerca articolata in cinque anni, proprio per cercare di rendere organica la normativa, pur sapendo che cosa ciò significa. Probabilmente, man mano che questi lavori procederanno, si farà una revisione più completa e allora si porrà anche un problema di aggiornamento della produzione legislativa intorno al settore. In quella sede potranno essere discusse le osservazioni e i rilievi mossi dal senatore Margheriti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato».

2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: «*Tuber aestivum var. uncinatum*» sono sostituite dalle seguenti: «*Tuber uncinatum*».

3. La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituita dalla seguente:

«a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*».

4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:

«5) *Tuber uncinatum Chatin*, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre».

5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a fianco della classifica: «Terza scelta (lavati o pelati)» sono aggiunte le seguenti voci: «tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.»;

b) a fianco delle classifiche: «Pezzi di tartufo» e: «Tritume di tartufo», dopo la voce: «tuber aestivum Vitt.» sono inserite le seguenti: «tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLESSA MARISA NUDDA